

**AVVISO PUBBLICO
PER LA SCELTA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- l'art. 148, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dispone che *“le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 6”*;
- l'art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. attribuisce ai Comuni ed Unioni di comuni, alle Province e Città Metropolitana di Milano, agli Enti gestori dei Parchi ed alle Comunità Montane le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146 e 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- l'art. 81 comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., prevede l'obbligatorietà per gli Enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ed ambientale;
- con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 84 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, i Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, in sostituzione delle D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e D.G.R. n. VIII/8952 dell'11 febbraio 2009;
- il Comune di San Giorgio su Legnano con Deliberazione di C.C. n°32 del 26/11/2025 ha provveduto ad approvare il Regolamento della Commissione per il Paesaggio nel rispetto della D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021;

PRESO ATTO che:

La Commissione è un organo istituito, nel rispetto di requisiti di organizzazione e di comprovata competenza tecnico-scientifica dei suoi componenti, con la funzione di esprimere, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della L.R. 12/2005, pareri obbligatori in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, e 167, 181 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- procedimenti di cui all'Art.32 della Legge 47/1985 relativi ad opere costruite su aree sottoposte a vincolo;
- valutazione paesistica dei progetti, sopra soglia di rilevanza, non soggetti ad autorizzazione paesistica;
- proposta o variante di strumenti urbanistici comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di Piano Attuativo o altre forme di pianificazione esecutiva;
- pareri preventivi in merito alla valutazione paesistica dei progetti, ove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento la Commissione è composta da numero 3 (tre) componenti, compreso il Presidente che la rappresenta.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.

I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) ed almeno quinquennale se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alle competenze attribuite al Comune dall'ordinamento in materia di paesaggio.

Nell'atto di nomina dei componenti della Commissione, la Giunta individua il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato esperienza almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

La carica di componente della Commissione è incompatibile con il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale sulla base di quanto disposto dal D.LGS. n.267 del 18/08/2000 e dal D.LGS. n.39 del 08/04/2013;

Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario inoltre quanto segue:

non aver riportato condanne penali;

non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

non prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado;

I componenti della Commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconfiribilità per l'affidamento dell'incarico.

Ai sensi del predetto Regolamento la Commissione per il Paesaggio dura in carica 5 (cinque) anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi entro il 31 dicembre del previsto anno di scadenza. Oltre tale termine l'Ente non sarà più considerato idoneo per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche; pertanto, non potrà rilasciare alcun provvedimento in materia paesaggistica, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 80, comma 9, della L.R. n. 12/2005;

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito; come previsto dall'allegato A della D.G.R. n. 11/4348 del 22/02/2021, si riconosce ai membri della Commissione il solo rimborso delle spese sostenute e documentate. Nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria di cui all'art. 183 del D. Lgs. 42/2004, gli oneri derivanti dal rimborso potranno essere sostenuti dal Comune solo all'esito della verifica, da parte

dell'Ufficio, che tali spese siano neutralizzabili con le nuove entrate derivanti dall'esercizio della funzione delegata.

CONSIDERATO che il Comune di San Giorgio su Legnano previa acquisizione e valutazione dei curricula, deve pertanto nominare la Commissione per il Paesaggio

INVITA

gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti ai sensi della D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021, a proporre la propria candidatura quali componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di San Giorgio su Legnano.

Tali requisiti sono i seguenti:

1. possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali;
2. aver maturato qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) ed almeno quinquennale se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alle competenze attribuite al Comune di San Giorgio su Legnano dall'ordinamento in materia di paesaggio.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché eventuali ulteriori titoli (es. partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazioni a Commissioni per il Paesaggio etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare nel curriculum allegato alla candidatura presentata.

Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio su Legnano a mano ovvero mediante posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it.

entro le ore 12.00 di Venerdì 15 Maggio 2026

Nell'oggetto della PEC ovvero sulla busta di spedizione dovrà essere evidenziata chiaramente la seguente dicitura:

“Offerta di disponibilità per la nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di San Giorgio su Legnano”

La busta/PEC dovrà contenere i seguenti documenti:

1. Curriculum che comprovi il possesso del titolo di studio e dell'esperienza come evidenziato nei requisiti sopra riportati;
2. Dichiarazione di non rientrare in nessuno dei casi di incompatibilità citati all'art. 3 c. 5 del Regolamento della Commissione per il Paesaggio;
3. Autocertificazione circa l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconfiribilità per l'affidamento dell'incarico nella quale si dichiara:
 - di non aver riportato condanne penali;
 - di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

inoltre si dovrà dichiarare di non prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch.Franco Rossetti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa